

Codice A1817B

D.D. 1 settembre 2021, n. 2524

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento di un molo con relativa passerella, muri di delimitazione dei confini e pontile galleggiante con occupazione di area delimitata da muretti e non su aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 502, 978 e 979 del Fg. 13. Richiedente: Sig.Bianchetti Anna Maria Cristina.



ATTO DD 2524/A1817B/2021

DEL 01/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento di un molo con relativa passerella, muri di delimitazione dei confini e pontile galleggiante con occupazione di area delimitata da muretti e non su aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 502, 978 e 979 del Fg. 13.

Richiedente: Sig.Bianchetti Anna Maria Cristina.

In data 19/07/2021 con nota protocollo n° 5745 (prot. di ricevimento n. 35294/A1817B del 28/07/2021) la Sig.^{ra} Bianchetti Anna Maria Cristina, ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta ai soli fini idraulici per il mantenimento di un molo con relativa passerella, muri di delimitazione dei confini e pontile galleggiante con occupazione di area delimitata da muretti e non su aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 502, 978 e 979 del Fg. 13.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dal Geom. M. Savazzi in base ai quali è previsto il mantenimento delle opere in argomento e l'occupazione dell'area di che trattasi trasmessi via PEC in data 01/09/2021 con protocollo di ricevimento n° 40409/A1817B richiesti durante il sopralluogo.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati presentati, il mantenimento dell'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon

regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Sig.^{ra} Bianchetti Anna Maria Cristina possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento di un molo con relativa passerella, muri di delimitazione dei confini e pontile galleggiante con occupazione di area delimitata da muretti e non su aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 502, 978 e 979 del Fg. 13.

L'occupazione dovrà essere mantenuta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'area dovrà essere mantenuta in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione in oggetto;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. il pontile galleggiante dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002, risultare verificati secondo la normative vigenti ed essere assicurata in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
4. gli ancoraggi e le varie opere (catene, etc) del pontile dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);

6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'